

Centrale termoelettrica di Porto Tolle - Inquinamento atmosferico

Con sentenza del 31 marzo 2006 il Tribunale di Adria, a conclusione di un procedimento penale iniziato nel 2005, aveva condannato ex - Amministratori e dipendenti dell'Enel per taluni episodi di inquinamento atmosferico riconducibile alla emissioni della Centrale Termoelettrica di Porto Tolle. La sentenza aveva condannato, fra l'altro, gli imputati, Enel ed Enel Produzione in solido, quali responsabili civili, al risarcimento dei danni in favore di una pluralità di persone fisiche ed Enti Locali. Tale risarcimento era stato individuato provvisoriamente in 367.000 Euro a favore di alcuni soggetti, per lo più privati, mentre la quantificazione del risarcimento a favore di alcuni Enti Pubblici (Regioni Veneto ed Emilia Romagna, Provincia di Rovigo e Comuni vari) era rimesso ad un successivo giudizio civile, con liquidazione a titolo di "provvisoriale", di circa 2,5 milioni di Euro). Con sentenza 12 marzo 2009, la Corte d'Appello di Venezia ha assolto per non avere commesso il fatto gli ex Amministratori, ha ordinato la revoca delle provvisorie alle parti civili che non avevano transatto ed ha condannato i due dipendenti a pene minori per sporadici episodi di imbrattamento. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione la Procura Generale e le parti civili.

Contenzioso stragiudiziale e giudiziale connesso al *black-out* del 28 settembre 2003.

In relazione al *black-out* del 28 settembre 2003, sono state presentate numerose richieste stragiudiziali e giudiziali di indennizzi automatici e di risarcimento di danni che hanno dato luogo ad un significativo contenzioso dinanzi ai Giudici di Pace, concentrato essenzialmente nelle Regioni Campania, Calabria e Basilicata, per un totale di circa 150.000 giudizi, i cui oneri potranno essere parzialmente recuperati attraverso le vigenti coperture assicurative. In primo grado tali giudizi si sono conclusi per circa due terzi con sentenze a favore dei ricorrenti mentre i giudici di Tribunale che si sono pronunciati in sede di appello hanno quasi tutti deciso a favore di Enel Distribuzione, motivando sia in relazione alla carenza di prova dei danni denunciati, sia riconoscendo l'estraneità della Società all'evento. Le poche sentenze sfavorevoli a Enel Distribuzione sono state impugnate davanti alla Corte di Cassazione. Nel mese di maggio 2008, Enel ha notificato alla Compagnia assicuratrice un atto di citazione volto ad ottenere il rimborso di quanto pagato in esecuzione delle sentenze sfavorevoli. Al giugno del 2009, i giudizi pendenti risultano ridotti (anche per effetto di pronunce giudiziali passate in giudicato ovvero di rinunce alle azioni da parte degli attori) a circa 90.000. La Corte di Cassazione, con tre distinte ordinanze rese il 25 luglio 2009, si è pronunciata nel merito del contenzioso riguardante le richieste risarcitorie di clienti, escludendo ogni responsabilità di Enel Distribuzione. In particolare, le ordinanze della Corte annullano una sentenza del Tribunale di Napoli e due sentenze del Tribunale di

Latina che avevano respinto le tesi difensive di Enel Distribuzione circa l'impossibilità di fornire energia elettrica ai clienti, derivante da causa non imputabile alla Società, ma dalla mancanza di energia sulla Rete di Trasporto Nazionale non gestita da Enel. La Corte ha ritenuto invece che non possono essere attribuite ad Enel Distribuzione responsabilità ulteriori e diverse da quelle che competono alla Società in qualità di distributore di energia elettrica, nell'ambito del quadro normativo di riferimento.

Contenzioso sulle modalità di pagamento gratuito delle bollette.

In data 21 marzo 2007 è stata pubblicata la delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 66/07 che - al termine di una procedura istruttoria avviata nel 2006 - ha irrogato ad Enel Distribuzione una sanzione amministrativa pari a 11,7 milioni di euro per presunta violazione della disposizione di una precedente delibera (la n. 55/2000) che prevedeva l'obbligo di indicare sui documenti di fatturazione relativi ai consumi di energia elettrica, fra le modalità di pagamento che possono essere utilizzate dal cliente, la modalità gratuita. Enel ha proposto ricorso al TAR della Lombardia per l'annullamento della Delibera e della sanzione irrogata, ritenuta illegittima sotto diversi profili ed incongrua nel suo ammontare. In data 30 ottobre 2007, Enel Distribuzione ha provveduto al pagamento della sanzione amministrativa irrogata, con riserva di ripetizione all'esito del giudizio pendente dinanzi al TAR. Il 29 gennaio 2008 il Tar Lombardia, accogliendo le tesi sostenute da Enel, ha escluso l'esistenza di una norma che imponga ad Enel la pubblicità in bolletta delle forme gratuite di pagamento, riconoscendo la legittimità del suo operato. Enel - in esecuzione della decisione del giudice amministrativo - ha provveduto a richiedere all'Autorità la restituzione delle somme a suo tempo corrisposte a titolo di sanzione. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha proposto ricorso in appello al Consiglio di Stato e si è in attesa della fissazione dell'udienza di discussione. Nel frattempo, si è comunque incrementato il contenzioso civile promosso, innanzi ai Giudici di Pace, da parte dei clienti per ottenere il risarcimento di presunti danni, tutti di minima entità (attualmente sono pendenti oltre 30.000 giudizi quasi tutti avanti ai giudici di pace delle regioni Campania e Calabria). La maggior parte delle sentenze sino a ora intervenute sono sfavorevoli a Enel.

Contenzioso relativo agli appalti aventi a oggetto la realizzazione di linee per la distribuzione dell'energia elettrica.

A partire dal 1997, alcuni appaltatori, affidatari di gare per la realizzazione di linee per la distribuzione di energia elettrica, hanno promosso azioni civili nei confronti di Enel Distribuzione, lamentando un abuso di posizione dominante nel settore degli appalti per la realizzazione di opere necessarie alla distribuzione dell'energia elettrica e

richiedendo un aumento dei corrispettivi loro dovuti, previo annullamento di clausole asseritamente illegittime. Le prime sentenze hanno rigettato, per vari motivi, le domande proposte dai rispettivi attori. In precedenza, nel 1995, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, pronunciandosi sull'istanza presentata da alcuni appaltatori, ha ritenuto che il Gruppo Enel non aveva commesso alcun abuso di posizione dominante, in quanto non esisteva un mercato rilevante nel settore della realizzazione di opere destinate al vettoriamento dell'energia elettrica. Le argomentazioni dell'AGCM sono state confermate dal collegio peritale nominato dalla Corte di Appello di Bari che, con sentenza depositata il 9 agosto 2005, ha respinto le domande degli appaltatori. Tale sentenza è stata impugnata in Corte di Cassazione e nelle more del giudizio alcuni contenziosi con gli appaltatori sono stati definiti transattivamente.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3638 del 2009 ha cassato la decisione della Corte d'Appello di Bari, ritenendo che il mercato preso in considerazione nel grado di merito fosse troppo ampio; la Corte di Bari, in sede di rinvio, dovrà così ridefinire il mercato rilevante e, dopo aver definito la quota di Enel su questo mercato, dovrà stabilire se Enel abbia o meno abusato di un'eventuale posizione dominante. Con atto di citazione notificato nel giugno 2009, talune imprese appaltatrici hanno riassunto il giudizio per l'udienza del 25 novembre 2009.

Contenzioso giuslavoristico e previdenziale.

Le società del Gruppo Enel sono convenute in alcuni procedimenti in materia giuslavoristica. Nell'ambito di tali procedimenti vi sono alcuni giudizi per il risarcimento dei danni connessi all'esposizione all'amianto, in alcuni casi, risolti transattivamente sia in sede civile che in sede penale.

Contenzioso con l'INPS.

In data 6 maggio 2005, l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale ("INPS") ha emanato una circolare in tema di obblighi contributivi Cassa Integrazioni Guadagni ("CIG"), Cassa Integrazioni Guadagni Straordinaria ("CIGS"), Disoccupazione Involontaria ("DS") e Mobilità con la quale, nel definire la materia, ha precisato che gli obblighi contributivi per CIG, CIGS, DS e Mobilità sarebbero applicabili anche nei confronti delle aziende di Stato e degli enti pubblici nazionali svolgenti attività industriali, con capitale non più interamente pubblico. Tra tali soggetti sarebbero ricompresi anche Enel e le società dalla stessa costituite in attuazione del Decreto Legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, sia per il periodo successivo alla data di emanazione della circolare in questione sia per i periodi pregressi, a partire dalla data in cui il capitale sociale delle stesse ha cessato di essere interamente in mano pubblica

(per Enel a partire dall'offerta pubblica di vendita del novembre 1999). Enel, ritenendo di non essere assoggettabile ai suddetti obblighi contributivi per carenza dei presupposti, ha impugnato detta circolare, anche in via cautelare, innanzi ai giudici amministrativi con contestuale richiesta della sospensione della sua efficacia; l'istanza di sospensione non è stata accolta, ritenendo il TAR che la materia rientrasse nella competenza esclusiva del giudice ordinario. Enel ha così proposto azione innanzi al giudice del lavoro, al fine di accertare l'inesistenza a suo carico dell'obbligo contributivo relativo a CIG, CIGS e Mobilità. L'INPS, in considerazione della complessità di tali tematiche e della necessità di approfondimenti, ha differito il termine per la regolarizzazione dei versamenti contributivi per il periodo pregresso ed ha chiesto un parere al Consiglio di Stato, prorogando il termine per la regolarizzazione fino all'acquisizione del parere stesso. Nell'adunanza dell'8 febbraio 2006 la seconda sezione del Consiglio di Stato ha reso il parere, ritenendo, in particolare, che la circolare non possa produrre effetti retroattivi e non sia consentito applicare sanzioni di qualsiasi natura, ritenendo necessario l'integrazione e correzione della circolare.

Quanto alla contribuzione per la Disoccupazione Involontaria ("DS"), e quindi la Mobilità (in quanto dovuta solo in presenza della base imponibile "DS"), il Ministero del Lavoro, all'esito di un'indagine ispettiva avviata nel dicembre 2005, volta ad accertare la perdurante sussistenza delle condizioni per l'esonero contributivo per Enel S.p.A. e le società costituite in attuazione del decreto legislativo n. 79/1999, ha emesso, in data 1° agosto 2006 un Decreto con il quale ha confermato l'esonero dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (e quindi la Mobilità), sia per Enel S.p.A., sia per le Società dalla stessa derivate e ancora facenti parte del Gruppo Enel, fin dall'inizio della loro attività. Il riconoscimento di detto esonero contributivo ha effetti anche sul contributo per la mobilità, la cui base di calcolo è costituita dal monte retributivo complessivo assoggettato a contribuzione per la Disoccupazione involontaria.

Peraltro, pur in presenza di un quadro complessivo favorevole a Enel e in difformità con il parere reso dal Consiglio di Stato (i cui argomenti sono stati recepiti dal Giudice del Lavoro di Roma nella sentenza n. 2384 dell'8 febbraio 2007 in causa Acea/INPS) e con le risultanze del Decreto emesso dal Ministero del Lavoro, nel corso del 2006 e 2007 sono pervenute diverse cartelle esattoriali con le quali è stato richiesto il pagamento di contributi, relativi, tra l'altro, a periodi pregressi, per CIG, CIGS, Mobilità e DS. Tali cartelle sono state oggetto di sospensione amministrativa a iniziativa dello stesso INPS o con provvedimento del Giudice del Lavoro innanzi al

quale Enel ha impugnato le cartelle pervenute. L'INPS, con messaggio del 10 luglio 2007, a scioglimento della riserva formulata sull'efficacia delle disposizioni contenute nella Circolare n° 63 del 2005, ha sostanzialmente recepito l'orientamento espresso dal Parere del Consiglio di Stato circa l'irretroattività dell'efficacia della circolare. Pertanto ha fissato la decorrenza degli obblighi contributivi per CIG e CIGS a far tempo dal periodo di paga in corso alla data di emanazione della circolare n° 63 del 2005 (maggio 2005), aggiornando, così, le disposizioni impartite all'epoca. Contemporaneamente l'INPS, con separato messaggio, preso atto del Decreto del Ministero del Lavoro del 1° agosto del 2006 circa l'esonero dall'obbligo dell'assicurazione contro la Disoccupazione involontaria (e quindi la Mobilità) per Enel S.p.A. e per le Società dalla stessa derivate e ancora facenti parte del Gruppo Enel, ha diramato le istruzioni operative per rendere effettivo l'esonero stesso.

Avendo Enel deciso di ottemperare alle prescrizioni contributive per CIG e CIGS di cui al suddetto messaggio del 10 luglio 2007, ed essendo venuto meno ogni obbligo contributivo per Disoccupazione involontaria e Mobilità, è venuta meno la materia del contendere per i suddetti obblighi contributivi. Rimane pendente, nell'ambito delle impugnative delle medesime cartelle, il contenzioso relativo a presunte omissioni contributive per Malattia e Maternità. Quasi tutte le cartelle sono state sospese con provvedimenti dei Giudici o in via amministrativa dallo stesso Inps.

Peraltro, il D.L. 25 giugno 2008 n. 112, pubblicato sulla G.U. n. 147 del 25 giugno 2008 (S.O. n. 152) e successivamente convertito in legge, nel disporre (art. 20) il pagamento della contribuzione di malattia e maternità a decorrere dal 1° gennaio 2009, contiene una disposizione che sembra implicare il superamento del contenzioso pendente.

Contenzioso Inepar

La società Inepar aveva proposto domanda di arbitrato, amministrato dalla CCI Parigi nei confronti di Enelpower chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per un'asserita violazione di accordi per la realizzazione di opere in Brasile. Il Collegio Arbitrale in data 9.2.09 ha emesso lodo favorevole per Enelpower respingendo tutte le domande proposte da Inepar Energia ed Inepar Industria e Construções. Il Collegio ha altresì condannato Inepar Energia ed Inepar Industria e Construções in solido a corrispondere ad Enelpower le spese di difesa liquidate in circa 800 mila dollari statunitensi.

Contenzioso BEG

Nel novembre 2000 la BEG S.p.A. aveva promosso un giudizio arbitrale nei confronti di Enelpower, in relazione al presunto inadempimento di un contratto di

collaborazione per la costruzione di una centrale idroelettrica in Albania, retto dalla legge italiana. In particolare, BEG ha chiesto la condanna di Enelpower al risarcimento di danni per circa 120 milioni di euro. Con lodo del 6.12.2002 il Collegio Arbitrale rigettò integralmente la domanda proposta da BEG. Analoga domanda risarcitoria veniva presentata successivamente da Albania BEG Ambient, società controllata da BEG, innanzi al Tribunale di Tirana che, nel marzo 2009, ha emesso sentenza di primo grado, attribuendo a Albania BEG Ambient un risarcimento per danno extracontrattuale di circa 25 milioni di euro, oltre ad un risarcimento per danno contrattuale. La decisione del Tribunale di Tirana, non provvisoriamente esecutiva, è stata impugnata da Enelpower e in pendenza d'appello rimane inefficace. Con sentenza del 7.4.2009, la Corte d'Appello di Roma ha invece rigettato integralmente l'appello di BEG che aveva impugnato il lodo arbitrale a lei sfavorevole. Avverso tale provvedimento, BEG ha proposto ricorso innanzi alla Corte di Cassazione con ricorso notificato il 26 giugno 2009.

Contenzioso W.I.S.C.O.

La società Enel.NewHydro s.r.l. ha iniziato un giudizio arbitrale nei confronti di Trenitalia S.p.A. in relazione alla partecipazione nella Water & Industrial Services Company W.I.S.C.O. S.p.A. (di seguito "Wisco") ed al corrispondente accordo che era stato concluso (da Enel.Hydro S.p.A., cui è succeduta per scissione Enel.NewHydro s.r.l.) con Trenitalia S.p.A. in data 23 dicembre 2003. Enel.NewHydro ha chiesto l'accertamento della mancata realizzazione del progetto di sviluppo e valorizzazione di Wisco, presupposto dal citato accordo, con conseguente invalidità/inefficacia dello stesso contratto e dell'acquisto, in allora, della partecipazione del 51% in Wisco da Trenitalia (per € 15 milioni); oltre che l'inefficacia/invalidità dell'opzione di vendita (a Enel.NewHydro) della residua partecipazione di Trenitalia in Wisco pari al 49% del capitale sociale di quest'ultima. Trenitalia, al contrario, ha chiesto il rigetto delle avverse domande e l'accertamento della validità degli accordi ora vincolanti per Enel.NewHydro, nonché dell'atto di esercizio della put posto in essere in data 22 maggio 2007 da Trenitalia, con prezzo di vendita pari ad € 17,5 milioni; ha chiesto, inoltre, anche il risarcimento di danni eventualmente subiti e dimostrati. Le Parti nel corso dell'Arbitrato hanno chiesto congiuntamente al Collegio proroghe dei termini e sospensione per cercare di definire con soluzione transattiva la controversia. Il Collegio nell'udienza del 21 luglio 2009, preso atto delle trattative, ha fissato su istanza delle Parti, nuova udienza al 27 ottobre 2009, prorogando il termine per il deposito del lodo al 31 marzo 2010.

Smaltimento dei rifiuti della centrale termoelettrica di Cerano Brindisi: presunti illeciti

Nell'ambito di indagini promosse dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria su presunti illeciti in ordine alla gestione dei fanghi presso la centrale termoelettrica Enel di Cerano-Brindisi "Federico II", il Corpo Forestale dello Stato aveva constatato che in una cava adiacente ad una fornace di laterizi della società denominata "Caserta" s.n.c. di Lazzaro di Motta S. Giovanni (RC), erano stati rinvenuti ingenti quantitativi di fanghi "ITAR e ITSD" provenienti dalla suddetta Centrale, in esecuzione di un contratto di appalto di recupero aggiudicato, a seguito di gara, all'ATI Sabatelli - IKOS Puglia e Caserta s.n.c. Detti rifiuti, in base ad analisi di laboratorio commissionati da Enel ad istituti esterni alla stessa, sono risultati non pericolosi e classificati come CER 100121 e come tali trattati. Al contrario, la consulenza tecnica disposta dal Pubblico Ministero ha concluso che *"i rifiuti conferiti dall'Enel non potevano essere qualificati con il CER 100121, ma con il CER 190204: miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso in quanto i rifiuti Enel derivano da una miscelazione di più rifiuti"*. Conseguentemente a tale classificazione ed anche all'esito di intercettazioni telefoniche, il Pubblico Ministero ha rilevato ben cinque tipologie di reati nei confronti di sedici persone tra cui sei dipendenti Enel, tanto che, in data 12 ottobre 2009, è stato notificato ai difensori di detti dipendenti Enel un avviso di conclusione delle indagini preliminari che presuppone la richiesta di rinvio a giudizio. Da parte Enel sono stati nominati tre consulenti tecnici (di provenienza: Università Roma Tre, Università La Sapienza di Roma e Politecnico di Milano) i quali hanno redatto una "Memoria Tecnica" con la quale, in sostanza, si afferma che: (i) la classificazione indicata dall'Enel è corretta (ai rifiuti compete il c.d. CER 100121); (ii) è provata la non pericolosità dei rifiuti prodotti sulla base di numerosi certificati di analisi complete e che (iii) non vi è stata alcuna miscelazione di rifiuti prima della caratterizzazione poiché la centrale produce rifiuti con codici diversi che vengono smaltiti separatamente.

In attesa dei futuri sviluppi della vicenda, si raccomanda, come già espresso per precedenti avvenimenti, alla Società di dedicare un crescente interesse alla protezione dell'ambiente da ogni fonte di inquinamento indotto dalle attività industriali e distributive dell'energia, con un'azione preventiva che superi i minimi normativi in una logica di responsabilità sociale.

6.3.4 Aumento di capitale di Enel S.p.A.

L'Assemblea Straordinaria di Enel, in data 29 aprile 2009, ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la delega ad aumentare a pagamento, in una o più volte

e in via scindibile, entro e non oltre il 31 dicembre 2009, il capitale sociale per un importo complessivo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di 8 miliardi di euro, mediante emissione di azioni ordinarie del valore nominale di 1 euro ciascuna, godimento 1° gennaio 2009, da offrire in opzione agli azionisti dell'Emittente, con delega agli amministratori di stabilire modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale, ivi inclusi la determinazione (i) dell'esatto ammontare dell'aumento di capitale sociale, (ii) del prezzo di sottoscrizione delle azioni, ivi incluso il sovrapprezzo, tenuto conto, tra l'altro, dell'andamento delle quotazioni delle azioni di Enel e delle condizioni del mercato in prossimità dell'avvio dell'offerta, nonché delle prassi di mercato per operazioni similari; (iii) del numero delle azioni di nuova emissione e del relativo rapporto di opzione. Il Consiglio di Amministrazione, in data 6 maggio 2009 – in esecuzione della delega ricevuta dall'Assemblea Straordinaria del 29 aprile 2009 – ha deliberato di aumentare a pagamento e in via scindibile il capitale sociale per un controvalore massimo complessivo di 8 miliardi di euro comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie del valore nominale di 1 euro ciascuna, godimento 1° gennaio 2009 e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione a coloro che fossero risultati essere azionisti dell'Emittente alla data di inizio dell'Offerta in Opzione, in proporzione al numero di azioni possedute. Successivamente, in data 28 maggio 2009, lo stesso Consiglio di Amministrazione ha determinato le condizioni definitive dell'aumento di capitale, fissando in 2,48 euro, di cui 1,48 euro a titolo di sovrapprezzo, il prezzo unitario di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione e determinando il rapporto di assegnazione in opzione in misura pari a 13 azioni di nuova emissione ogni 25 azioni già possedute. Conseguentemente l'operazione ha previsto l'emissione di un massimo di 3.216.938.192 nuove azioni per un aumento del capitale sociale di ammontare pari a 3.216.938.192 euro, con controvalore complessivo – inclusivo del sovrapprezzo – pari a 7.978.006.716,16 euro.

Con riferimento a tale operazione, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in qualità di azionista di riferimento della Società, ha rappresentato ad Enel l'interesse ad aderire – anche attraverso società partecipate – all'aumento di capitale, riservandosi, in particolare, di effettuare le necessarie valutazioni definitive una volta resi noti i termini e le condizioni dell'operazione. In particolare, in data 25 marzo 2009, l'azionista Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ha informato il mercato circa la deliberazione adottata all'unanimità dal proprio Consiglio di Amministrazione in merito all'adesione all'aumento di capitale di Enel sia per la parte di competenza della Cassa medesima sia per quella di spettanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze (essendo questa seconda parte subordinata alla cessione, da parte del Ministero, dei

diritti di opzione a esso spettanti). Il 28 maggio 2009, Mediobanca, JP Morgan e Banca IMI, in qualità di Joint global Coordinators e Joint bookrunners, Bank of America – Merrill Lynch, Credit Suisse, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Unicredit in qualità di Co-Bookrunners, 13 banche in qualità di Senior Co-Lead Managers¹ e 13 banche in qualità di Co-Lead Managers² hanno stipulato con la Società un contratto di garanzia in base al quale si sono impegnate a sottoscrivere l'aumento di capitale fino all'importo massimo complessivo di 5,5 miliardi di euro, vale a dire per l'intera parte eventualmente rimasta inoptata al termine dell'offerta in borsa, al netto della quota di spettanza, in via diretta ed indiretta, del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Enel, inoltre, si è avvalsa della collaborazione di Lazard in qualità di *financial advisor* per l'operazione.

Nell'ambito del contratto di garanzia, in linea con la prassi per operazioni similari, Enel ha assunto un impegno di *lock-up* per un periodo di 180 giorni a decorrere dalla chiusura dell'offerta. In particolare, Enel si è impegnata a non emettere o offrire azioni (né direttamente né mediante l'emissione di *warrant*), titoli convertibili in azioni Enel ovvero di altri strumenti finanziari, anche partecipativi, che conferiscono il diritto di acquistare, scambiare o convertire in azioni Enel. In linea con la prassi, l'impegno di *lock-up* non opera in taluni casi, tra cui (i) l'emissione e sottoscrizione dell'aumento di capitale e (ii) l'attribuzione di diritti di opzione o azioni in favore di dirigenti e dipendenti del Gruppo Enel nell'ambito di piani di *stock option*. Con l'assunzione degli impegni sopra indicati da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. nonché delle citate banche, risultavano pertanto sussistere i presupposti per la sottoscrizione dell'intero aumento di capitale.

Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 1° giugno 2009 e conclusosi il 19 giugno 2009, sono stati esercitati n. 6.160.693.425 diritti di opzione e quindi sottoscritte complessive n. 3.203.560.581 azioni ordinarie Enel di nuova emissione, pari a circa il 99,58% delle n. 3.216.938.192 azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a 7.944.830.240,88 euro. Al termine del periodo di offerta in opzione, pertanto, sono risultati non esercitati n. 25.726.175 diritti di opzione, che hanno dato luogo alla sottoscrizione di complessive n. 13.377.611 azioni ordinarie Enel di nuova emissione, per un controvalore complessivo di 33.176.475,28 euro. Tali diritti sono stati offerti in Borsa per il tramite di Mediobanca e interamente acquistati ai sensi dell'art. 2441, terzo comma del codice civile, nella riunione del 26 giugno 2009 per un prezzo complessivo di 13.120.349 euro.

A conclusione dell'operazione di aumento di capitale, in data 9 luglio 2009, l'azionista Cassa Depositi e Prestiti, avendo aderito all'aumento di capitale di Enel sia

per la parte di competenza della Cassa medesima sia per quella di spettanza del MEF (previa cessione, da parte del MEF, dei diritti di opzione a esso spettanti), ha sottoscritto n. 1.005.095.936 azioni ordinarie Enel di nuova emissione – pari a circa il 31,24% delle azioni oggetto dell’offerta e a circa il 10,69% del nuovo capitale sociale – per un controvalore complessivo di 2.492.637.921,28 euro. All’esito della sottoscrizione dell’intero aumento di capitale di Enel e del perfezionamento dell’operazione, la Cassa risulta quindi titolare di una partecipazione pari a circa il 17,36% del capitale sociale di Enel, mentre la partecipazione diretta del Ministero dell’Economia e delle Finanze si attesta a circa il 13,88% del capitale stesso.

6.3.5 Piano di incentivazione di lungo termine (LTI) 2009

La politica retributiva adottata dall’Enel nei confronti del management del Gruppo prevede come elementi principali: (i) la retribuzione fissa, (ii) la retribuzione variabile ed (iii) i piani di incentivazione di lungo termine. Come strumento di incentivazione di lungo termine, il C.d.A. di Enel aveva previsto per il 2008 (e per gli esercizi successivi) l’adozione di un Piano di *Restricted Share Units* (RSU) in sostituzione dei piani di *Stock Option* adottati fino al 2007.

Nella seduta del 19 marzo 2009, il C.d.A. di Enel aveva deciso di soprassedere all’adozione del Piano di RSU 2009 proposto dal Comitato per le remunerazioni, alla luce dell’esito sfavorevole che i recenti piani d’incentivazione avevano fatto registrare, tutti legati all’andamento del titolo ed anche in considerazione della difficile situazione economico-finanziaria generale. Nella medesima seduta, in attuazione di approfondimenti e proposte del Comitato per le remunerazioni per la ricerca di strumenti sostitutivi, il C.d.A. ha deliberato l’adozione di un piano di incentivazione *Long Term Incentive* (LTI) 2009 (non legato all’andamento del titolo). Il piano prevede l’erogazione di un controvalore in denaro e non comporta quindi l’emissione ed attribuzione di nuove azioni. Il valore base da assegnare viene determinato assumendo a riferimento un multiplo della retribuzione fissa con riferimento ad una tabella determinata per fascia di appartenenza. Gli obiettivi da conseguire per esercitare il Piano riguardano: (i) il raggiungimento dell’EBITDA (c.d. clausola “cancello”) cumulato negli anni 2009/2010 dei livelli previsti in *budget* per il primo 50% del piano assegnato ed il raggiungimento dell’EBITDA cumulato per gli anni 2009/2010/2011 dei livelli *budget* previsti per il residuo 50% del piano assegnato e (ii) l’obiettivo di “*performance*” per la determinazione del valore effettivamente assegnato a ciascun destinatario, legato al livello di *Earning per Share* (EPS), rappresentato dalla ripartizione del risultato netto di gruppo sul numero delle azioni

complessive per obiettivo fissato sul Piano industriale. Il nuovo Piano LTI ,rispetto ai piani di *stock options*, collega la parte variabile a lungo termine dei compensi all'effettiva *performance* aziendale. L'EBITDA costituisce infatti un indice adeguato per misurare la redditività e quindi per incentivare il *management*.

L'argomento sarà oggetto di analitico approfondimento nella prossima relazione riferita all'esercizio 2009, anno di prima applicazione del Piano stesso.

6.3.6 Cessione dell'80% del capitale di Enel Rete Gas S.p.A.

In data 29 maggio 2009 è stato firmato da Enel Distribuzione S.p.A. il contratto preliminare di compravendita per la cessione della quota di maggioranza (80%) del capitale di Enel Rete Gas S.p.A. in favore di un Consorzio costituito da F2i Reti Italia s.r.l. Il contratto prevedeva:

- A) un prezzo di cessione stabilito per 480 milioni di euro soggetto a revisione in base alla nuova RAB in corso di definizione da parte dell'AEEG e l'erogazione da parte di Enel S.p.A. di un *vendor loan* (di importo pari a 140 milioni di euro) in favore dell'acquirente, prestito anch'esso soggetto ad eventuale aggiornamento in funzione del prezzo di cessione;
- B) l'acquisizione da parte di Enel Rete Gas S.p.A. di un finanziamento erogato da un pool di banche per un importo di 1.025 milioni di euro, anch'esso soggetto ad aggiornamento in base alla nuova RAB;
- C) la data del closing dell'operazione fissato per il 30 settembre 2009.

In data 10 luglio 2009, l'AEEG ha comunicato il nuovo livello di RAB di riferimento (pari a circa 1.548 milioni, dato non definitivo soggetto ad ulteriori verifiche). Inoltre, l'AEEG ha anche introdotto un meccanismo di gradualità nel riconoscimento degli ammortamenti in tariffa destinato a comportare un ridimensionamento dei ricavi attesi. Tenuto conto delle nuove determinazioni dell'AEEG, il Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. ha proceduto, senza indugio, ad una ulteriore fase di negoziazione tra le parti la quale ha portato al raggiungimento di un accordo supplementare che ha previsto un aggiustamento del prezzo finale di cessione a 515,7 milioni di euro (+35,7 milioni di euro rispetto al contratto preliminare che prevedeva, come riportato, 480 milioni di euro); tale prezzo concordato non è più soggetto ad ulteriori modificazioni relative ad eventuali incrementi della RAB e/o delle tariffe. Inoltre, le parti hanno convenuto di incrementare il *vendor loan* che Enel S.p.A. aveva convenuto di erogare al Consorzio portandolo a 145 milioni di euro (in precedenza era stato concordato un *vendor loan* di 140 milioni di euro). Dalla documentazione presentata in C.d.A. Enel, riferita all'aggiustamento del prezzo e del

vendor loan, si evidenzia che l'incremento della RAB 2009 comunicato dall'AEEG è pari a circa 1.548 milioni importo superiore di circa 70,8 milioni di euro rispetto alla RAB di riferimento del contratto preliminare. Tale incremento avrebbe dovuto comportare, in base al meccanismo di aggiustamento del prezzo, un aumento del prezzo di cessione di 56,6 milioni di euro (e quindi un aumento da 480 a 536 milioni di euro). Tenuto conto, però: (i) delle riduzioni tariffarie conseguenti alla gradualità estesa agli ammortamenti nonché (ii) ad ulteriori possibili evoluzioni regolatorie volte a ridurre l'impatto tariffario sui clienti e (iii) l'incremento limitato a 5 milioni di euro del *vendor loan* (al di sotto dei valori previsti del contratto preliminare), l'aggiustamento finale del prezzo è stato effettuato nella misura di 35,7 milioni di euro e quindi ad un prezzo di cessione pari a 515,7 milioni di euro.

L'esito della operazione di cessione della partecipazione (80%) di Enel Rete Gas S.p.A., determinerà, a livello di indebitamento, un effetto netto per Enel S.p.A. di circa 1,2 miliardi di euro (incasso netto per il prezzo, di dividendi, oneri fiscali, *vendor loan* e deconsolidamento del debito di Enel Rete gas S.p.A.) e, mantenendo una partecipazione del 20%, l'Enel S.p.A. continuerà a fornire, attraverso appositi contratti di servizi, le attività di supporto per la gestione operativa del costituito Consorzio

6.4 La comunicazione

L'Enel ha condotto una serie di azioni di comunicazione e di informazione attraverso un'apposita Direzione, che -nell'assorbire in una originale logica di concentrazione tutti i compiti connessi alle relazioni esterne in precedenza ripartite su due unità- è destinataria della complessa missione di presidiare e rappresentare gli interessi societari in Italia e all'estero.

Tali attività, a supporto del business, a livello organizzativo sono ripartite per aree di specializzazione e, in particolare, Pubblicità e New Media, Comunicazione Istituzionale e rapporti con gli *stakeholders*, Ufficio Stampa e Comunicazione interna afferiscono all'area della Comunicazione, Rapporti Istituzionali nazionali e comunitari, Rapporti Istituzionali internazionali, Relazioni Esterne territoriali e Grandi progetti infrastrutturali afferiscono all'area delle relazioni con le istituzioni.

Le attività della funzione Affari Istituzionali, in particolare, hanno l'obiettivo di valorizzare l'immagine di Enel presso le istituzioni nazionali e comunitarie, rafforzando la percezione del ruolo strategico che essa riveste nel generare e rappresentare valore per il Sistema Italia e all'interno del più vasto mercato europeo.

Il piano 2008 ha previsto la massima diffusione di tutte le iniziative che potevano affermare Enel come un'azienda multinazionale, rivolta alla ricerca e al progresso

tecnologico, attenta all'ambiente, fortemente impegnata nelle energie rinnovabili, votata all'efficienza operativa e alla qualità del servizio, aperta al mercato e attenta al consumatore

Le principali attività per l'unità Grandi progetti infrastrutturali nel 2008 sono state dirette ad incrementare d'intensità e qualità la comunicazione a supporto dei progetti strategici di investimento (in particolare Porto Tolle e Civitavecchia), a valorizzare e promuovere gli investimenti appena completati con eventi e attività che hanno dato visibilità a nuovi impianti, a presidiare le relazioni con gli stakeholder di rappresentanza degli interessi, prevedendo criticità e avviando iniziative di progettualità congiunte per contrastare l'effetto NIMBY con attività di comunicazione dando risalto all'impegno di Enel per l'ambiente con modalità e contenuti innovativi e di elevato impatto scientifico-tecnologico come il solare innovativo, le celle a combustibile, l'eolico offshore, i progetti zero *emission*.

Nel corso del 2008 l'attività della funzione Relazioni con i media si è concentrata in particolare nel rafforzamento della comunicazione con i media internazionali, nazionali e locali con l'obiettivo di affermare il carattere multinazionale di Enel. Oltre ai compiti istituzionali, l'Unità Relazioni con i Media nell'anno 2008 ha rafforzato i rapporti con i media esteri per permettere la piena conoscenza del brand Enel .

Anche gli investimenti in iniziative di sponsorizzazione su cultura/educazione/ambiente/sport/ sono stati diretti, nelle intenzioni dell'Enel, a rafforzare il sistema di valori riconosciuti dalla collettività al fine di arricchire la reputazione del brand dell'azienda.

Oltre alle sponsorizzazioni, Enel ha dato vita a progetti autonomi, con gli stessi obiettivi ma integralmente prodotti e promossi dall'azienda. Tra questi Enel Contemporanea -il progetto di arte pubblica contemporanea, giunto alla sua terza edizione con un successo crescente- e Incredibile Enel -il tour itinerante sul mondo dell'energia nelle diverse città italiane, tra il 2009 e il 2010, per mostrare all'opinione pubblica il nuovo volto e la nuova dimensione di Enel.

Tutte queste attività, sia di *sponsorship* che autoprodotte, danno vita a progetti di comunicazione ad ampio spettro che attivano tutte le leve di comunicazione in maniera integrata: campagne advertising, relazioni coi media, eventi di celebrazione, pubblicazioni, PR, comunicazione interna e *new media*. Inoltre, quasi tutti questi progetti offrono importanti opportunità di business - B2B, grazie a relazioni commerciali e accordi di fornitura coi partner delle operazioni, e B2C con attività promozionali verso il target delle attività di comunicazione - che vengono messe a disposizione delle divisioni di business dell'azienda.

Per quanto riguarda la comunicazione ambientale, sono state programmate iniziative per la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente, in partnership con associazioni ed enti locali.

Infine Enel contribuisce allo sviluppo delle attività sportive con il fine dichiarato di fare propri i valori positivi dello sport come la lealtà e il rispetto delle regole. Tra le iniziative i Master di tennis del circuito ATP all'estero; la Federazione Italiana Nuoto in vista dei Mondiali di Nuoto Roma 2009, la Moto GP - Ducati.

Inoltre, seguendo una linea coerente con le iniziative intraprese negli anni passati, l'impegno di CSR ha trovato concretezza nelle iniziative e nelle attività volte a creare condivisione, supportare il processo di integrazione e migliorare il senso di appartenenza. Sotto il profilo della comunicazione tale impegno ha riguardato il completamento delle attività di sensibilizzazione presso le società estere e la proposta di specifici progetti di CSR validi a livello di Gruppo e declinati localmente.

In collaborazione con le Direzioni aziendali di competenza sono stati portati a compimento i progetti legati alla diffusione del Piano di Tolleranza Zero alla Corruzione presso le controllate. In collaborazione con la Direzione Personale e Organizzazione è stata ultimata la stesura del Protocollo sulla Responsabilità Sociale di Enel a firma dell'Azienda e delle rappresentanze sindacali.

Sotto l'aspetto relazionale con gli *stakeholder* individuali, si è continuata l'attività di promozione dello strumento "Meter", finalizzato a rilevare quanto la visione di sostenibilità degli *stakeholder* sia distante da quella di Enel. Tali risultati sono stati rendicontati nel Bilancio di Sostenibilità. Nel 2008 si è anche inaugurata la nuova sede degli Archivi Storici Enel a Napoli, dove sono stati trasferiti e organizzati tutti i documenti storici di Enel.

Se si guarda il più ampio mercato dell'energia, l'anno 2008 conferma la crescita dei volumi di investimento in pubblicità che era già iniziata nel 2007 per la liberalizzazione del comparto (1° luglio): 2008= + 12,7% vs 2007.

Tale crescita è da ritenersi comunque significativa in considerazione sia della crisi macro-economica dei mercati in generale (iniziata ad ottobre) sia della conseguente flessione al ribasso degli investimenti pubblicitari da parte di tutti i comparti e aziende.

L'aumento è da attribuirsi alla pressione competitiva dei concorrenti, oltre che alla cresciuta polverizzazione dei *players* del mercato e con l'evidenza di *new-comers* che hanno investito pesantemente rispetto al 2007: MPE +875%, EDISON +157% e EON nuovo concorrente (con *share-of-voice* del 5%). In questo scenario competitivo, si registra una flessione sempre più evidente della *share-of-voice* Enel nel mercato Energia (la quota sul totale degli investimenti pubblicitari del settore) da una quota

attestata attorno al 60% nel periodo 2003-2006, al 35% del 2007, al 34% del 2008; con ENI al 31% e gli altri *competitor* al 35%.

La ripartizione degli investimenti pubblicitari per mezzi ha visto nel 2008 la televisione occupare circa il 45% del totale, la stampa il 33%, l'affissione il 9 %, la radio il 6%, internet il 7% e gli altri mezzi (cinema, ambiente media etc.) il 1% circa.

Le campagne pubblicitarie del 2008 e relativi impegni economici (in milioni di euro) possono essere così rappresentati: - Commerciali per 24,45, Corporate per 13,60, - Ambiente per 3,56, - Paneuropea per 3,52, - Offerte Enel SI per 2,70, -Enel Green Power per 2,02, - Progetto Energia per 1,10, e -Progetto Sport per 1,62. Nel 2008 la comunicazione interna ha avuto come principale obiettivo lo sviluppo di un sistema coerente e strutturato di comunicazione in un'ottica multinazionale, a supporto della strategia globale e in un'ottica di integrazione dei valori e del business. Le principali tematiche sono state relative a valori; Integrazione; Multiculturalità; Programmi di miglioramento continuo (progetto Zenith); Sicurezza; l'ascolto e la comunicazione *bottom up*. Per quanto riguarda i canali di comunicazione è stato rivisto il palinsesto della web TV, per renderlo interprete di esigenze di comunicazione sempre più evolute, e si è studiata una nuova intranet (Global in Enel) per trasformare la Web TV in uno strumento integrato di comunicazione anche per l'estero. Una grande attenzione è stata rivolta alla tematica della "sicurezza", che negli intendimenti della Società rappresenta un valore fondamentale ed un tema di responsabilità sociale. Enel persegue l'ambizioso obiettivo "zero infortuni" e ha avviato un programma molto articolato e capillare, volto a coinvolgere gli 85.000 dipendenti che lavorano nei 22 Paesi dove l'Azienda opera.

Si evidenziano, inoltre, ulteriori analisi dei costi sostenuti dalla Comunicazione nell'anno 2008 a confronto con i dati di budget 2008 e del 2009:

(milioni di euro)

	Consuntivo 2008	Budget 2008	Budget 2009
Comunicazione Istituzionale	86,5	86,9	96,7
Comunicazione Commerciale	33,-	34,2	31,6
Totale	119,5	121,1	128,3

Nell'ambito di tali costi sostenuti nel 2008 sono stati destinati in sponsorizzazioni le seguenti somme riportate in milioni di euro:- Manifestazioni sportive 6,1, Convegni 1,6, Eventi 5,4, Altro per 2,7 per un totale di 15,8.

Si evidenzia in merito l'incremento dei costi previsti per l'anno 2009 per la c.d. *comunicazione istituzionale*, intesa, come definita dalla Direzione, quella riferita ai "Rapporti Istituzionali nazionali e comunitari, Rapporti Istituzionali internazionali, Relazioni Esterne territoriali e Grandi progetti infrastrutturali".

L'ideazione, creazione, realizzazione e monitoraggio delle campagne pubblicitarie è stato affidato ad una nota agenzia di comunicazione attraverso una gara svoltasi nel 2003 con un contratto triennale, cui sono state apportate sei varianti che ne hanno prorogato la durata fino al 2009 con riduzione dei compensi in ragione della evidenziata necessità di assicurare un adeguato sviluppo temporale alle campagne pubblicitarie promosse dal Gruppo con il supporto dell'agenzia medesima, comunque nel pieno rispetto della *policy* aziendale.

La Società ha manifestato il condivisibile orientamento di indire ormai una nuova gara per le attività in questione, in modo da allinearne le modalità di affidamento a quelle standard adottate dall'Enel.